

Edizione di martedì 14 marzo 2017

BILANCIO

La data di approvazione del bilancio 2016 e il successivo scadenzario
di **Federica Furlani**

DICHIARAZIONI

Dichiarazione della trasformazione di SdC in società semplice
di **Davide David**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute sugli interessi esteri al netto dei costi?
di **Fabio Landuzzi**

CONTENZIOSO

Contraddittorio preventivo anche per l'ipoteca esattoriale
di **Angelo Ginex**

ENTI NON COMMERCIALI

Modello EAS alla verifica dell'obbligo di rappresentazione
di **Luca Caramaschi**

BILANCIO

La data di approvazione del bilancio 2016 e il successivo scadenario

di **Federica Furlani**

La fissazione della **data in cui l'Assemblea dei soci si appresterà ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2016**, comporta la necessità di pianificare il **successivo scadenario** relativo agli adempimenti ad essa collegati.

Innanzitutto nell'ipotesi in cui venga deliberata, unitamente all'approvazione del bilancio, la distribuzione di dividendi, **nei 20 giorni successivi** alla data della relativa Assemblea è necessario effettuare il pagamento dell'imposta di registro (in misura fissa di 200,00 €) e portare a registrare il relativo verbale.

Entro 30 giorni dalla data, gli amministratori devono inoltre **depositare presso il Registro delle imprese** territorialmente competente i seguenti documenti:

- il **bilancio d'esercizio**, costituito dai seguenti documenti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; tutti redatti in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente;
- la **relazione sulla gestione** (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione), in formato PDF/A;
- la **relazione del collegio sindacale** e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile, in formato PDF/A;
- il **verbale di approvazione del bilancio** o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, dalle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all'approvazione del bilancio (in formato PDF/A).

È bene precisare che, al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Infine, dalla data di approvazione del bilancio **decorrono i termini per il versamento delle imposte Ires ed Irap**: in base a quanto previsto dall'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario infatti considerare:

- **la data di chiusura dell'esercizio;**
- **la data di approvazione del bilancio.**

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, e quindi **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** ([articolo 2364 cod. civ.](#)), il versamento deve essere effettuato **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di conseguenza, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.2016-31.12.2016) e approvazione del bilancio entro il 30 aprile 2017, il versamento del saldo 2016 e della prima rata di acconto 2017 Ires ed Irap, sempre se dovute, va effettuato entro il **prossimo 30 giugno, o 30 luglio** con la **maggiorazione** dello 0,40%.

Nel caso invece di **esercizio non coincidente**, ad esempio 1.6.2016 – 31.03.2017, e approvazione del bilancio entro il 29 luglio 2017, il versamento del saldo/prima rata di acconto va effettuato entro il 30 settembre 2016, o 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.

Il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari: nello statuto è possibile infatti prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a **centottanta giorni** al ricorrere di **particolari esigenze** connesse alla struttura ed all'oggetto della società o nel caso di redazione del bilancio consolidato.

A tal proposito si evidenzia che, con riferimento al bilancio 2016, il CNDCEC ha osservato che le importanti novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 che hanno impattato sul bilancio 2016 unitamente alla prima applicazione dei nuovi principi contabili, che ne costituiscono la declinazione pratica, emanati a dicembre 2016, potrebbero costituire il **presupposto** per il **rinvio** del termine ordinario di approvazione del bilancio.

Nel caso quindi di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso ad esempio di una società con esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.2016 – 31.12.2016) e approvazione del bilancio in data 15 giugno 2017, il versamento del saldo Ires deve essere effettuato entro il **31 luglio 2017**, ovvero entro il 30 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Da ultimo si evidenzia che nell'ipotesi di **mancata approvazione del bilancio** è comunque necessario effettuare il **versamento** delle imposte.

In sostanza, nell'individuare i termini, se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l'approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio,

il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l'approvazione del bilancio. In entrambi i casi c'è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della **maggiorazione** dello 0,40%.



DICHIARAZIONI

Dichiarazione della trasformazione di SdC in società semplice

di **Davide David**

I soggetti interessati da trasformazioni in società semplice effettuate nel 2016 beneficiando delle agevolazioni previste dalla Legge 208/2015 devono ora predisporre a **presentare in modo adeguato le dichiarazioni dei redditi per tale annualità**.

Nel presente contributo si esamina il caso della trasformazione da società di capitali in società semplice, segnalando peraltro che **per la trasformazione di società di persone** la DRE Piemonte, rispondendo ad un interpello, ha confermato che va presentata, nei termini ordinari, un'unica dichiarazione dei redditi (comprendente sia il periodo ante che quello *post* trasformazione).

Per le trasformazioni di società di capitali occorrerà, invece, presentare **sia la dichiarazione dei redditi per il periodo “ante trasformazione”** (relativa alla società di capitali) **che quella per il periodo “post trasformazione”** (relativa alla società semplice).

A norma dell'[articolo 5-bis del D.P.R. 322/1998](#), **la dichiarazione relativa al periodo “ante trasformazione” andrà presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha avuto effetto la trasformazione**.

Così se, ad esempio, la trasformazione ha avuto effetto il 23 settembre 2016, la dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio 2016 (per una società con esercizio coincidente con l'anno solare) – 22 settembre 2016 andrà trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2017.

La dichiarazione dovrà essere **redatta sul modello Unico SC 2016** e vi andrà dichiarato il reddito da assoggettare ad Ires, oltre che l'imponibile Irap, **tenendo conto degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva** in applicazione delle disposizioni sulla trasformazione agevolata.

Il modello contiene una **apposita sezione (la XXII)** per le assegnazioni e le trasformazioni effettuate in regime agevolato. In particolare va compilato il **rigo RQ85**, indicandovi, in caso di trasformazione: la differenza, assunta per la determinazione dell'imposta sostitutiva, tra il valore dei beni “agevolati” e il loro costo fiscalmente riconosciuto; l'imposta sostitutiva determinata su tale differenza; le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto della trasformazione e l'imposta sostitutiva relativa a tali riserve.

A tale proposito occorre evidenziare che **nella [circolare AdE 26/E/2016](#)** è detto che l'opzione per l'assegnazione agevolata (e quindi, è da ritenere, anche per l'opzione per la trasformazione

agevolata) “*deve ritenersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni*” e della “*relativa imposta sostitutiva*”; mentre il **rigo RQ85 di Unico SC 2016 non contiene un campo dove indicare i “valori dei beni”** (diversamente dai rigi RQ82 e RQ83 del modello Redditi SC 2017).

L'impossibilità di indicare in Unico SC 2016 il valore dei beni agevolati non dovrebbe però avere alcuna conseguenza sulla efficacia della trasformazione in regime agevolato, considerato oltretutto che, come anche espressamente indicato nelle istruzioni generali ai modelli di dichiarazione per l'anno 2016, “*qualora il modello Unico 2016 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate*”.

A seguito dell'avvenuta trasformazione in società semplice dovrà essere adeguatamente redatto anche il **prospetto del capitale e delle riserve**, distinguendo gli importi che non concorrono a formare il reddito dei soci da quelli che invece vi concorrono.

Per quanto concerne gli importi che concorrono a formare il reddito dei soci, occorre ricordare che, a norma dell'**[articolo 170, comma 4, lettera b\), del Tuir](#)**, **le riserve costituite prima della trasformazione in società semplice vanno imputate ai soci nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione**. In buona sostanza tutte le riserve sono da considerare, ai fini fiscali, come distribuite ai soci; con il conseguente obbligo di **certificazione da parte della società**.

In proposito occorre tenere conto, tra l'altro, che **l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% non comporta ulteriori effetti per i soci** (cfr. **[circolare AdE 37/E/2016](#)**).

Un aspetto che va invece ancora chiarito riguarda la possibilità, nel determinare gli imponibili in capo ai soci, di scomputare le plusvalenze sui beni agevolati assoggettate a imposta sostitutiva (dell'8% o 10,5%) da parte della società. Al di là degli incroci normativi, logica vorrebbe che tale possibilità fosse ammessa, per analogia con quanto avviene per le assegnazioni, considerato che, come per le assegnazioni, si tratterebbe di una “*impostazione ... finalizzata a favorire la fuoriuscita del bene dal regime d'impresa*” (così, per le assegnazioni, la **[circolare AdE 39/E/2016](#)** al par. 3.1).

Al riguardo del **periodo di tassazione per i soci**, è da ritenere che per le trasformazioni effettuate prima del 31 dicembre 2016 il periodo successivo nel quale le riserve si considerano distribuite sia quello “*post trasformazione*”, con conseguente imputazione in capo ai soci a valere per il periodo che ha avuto termine il 31 dicembre 2016 (per i soci con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). In questo senso sembra deporre anche quanto riportato, per la generalità dei casi, nelle istruzioni al **rigo RN10** del modello Redditi SP 2017.

Sempre per quanto concerne la tassazione in capo ai soci, una questione che non pare ancora risolta riguarda l'eventuale obbligo per la società semplice, in relazione alle **partecipazioni non qualificate** nella trasformanda società di capitali, di versare la **ritenuta sui dividendi (del 26%)**

di cui all'[articolo 27 del D.P.R. 600/1972](#), considerato che tale norma richiama, quali sostituti di imposta, le sole società di capitali e gli enti commerciali (e non quindi le società semplici risultate dalla trasformazione di società di capitali). Peraltro, in assenza di tale obbligo, andrà chiarito **se (e come) tassare in capo ai soci persone fisiche “non qualificati” le riserve considerate distribuite.**



Convegno di aggiornamento

**IL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ E LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute sugli interessi esteri al netto dei costi?

di **Fabio Landuzzi**

La [sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 luglio 2016, Causa C-18/15](#), può obiettivamente aprire **scenari nuovi e complessi** per quanto concerne l'imposizione dei **redditi maturati da soggetti esteri in altri Stati della UE** e assoggettati, al momento del loro pagamento, all'applicazione da parte dello Stato della fonte di **ritenute in uscita** secondo l'ordinamento locale o, ove applicabile, la minore misura prevista dal Trattato contro le doppie imposizioni. Naturalmente, in tutti i casi in cui trova applicazione l'esenzione prevista dalla **direttiva interessi-royalties**, la questione **perde di rilevanza**, anche se in via del tutto sussidiaria potrebbe nuovamente **assumere importanza** in queste circostanze **ove l'esenzione fosse negata** in sede accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria per via del mancato riconoscimento dei requisiti per poter accedere al beneficio dell'esenzione da ritenuta.

Il caso trattato dalla sentenza della Corte UE si riferiva specificamente al **pagamento di interessi**, ma il **principio affermato** e la sostanziale equivalenza delle fattispecie rendono obiettivamente estensibile le affermazioni ivi contenute anche al caso del **pagamento delle royalties**; ne resterebbero **esclusi** solo i **pagamenti di dividendi** perché ovviamente riferiti ad un **rapporto associativo** e non sinallagmatico.

In pratica, il principio di diritto affermato dalla sentenza in commento è che **non è compatibile con il principio della libera prestazione di servizi in ambito europeo** una norma nazionale che assoggetti ad imposta i redditi percepiti da un non residente all'interno di uno Stato membro, **"senza riconoscere la possibilità di dedurre le spese professionali direttamente connesse all'attività in parola"** quando invece tale possibilità è consentita ai soggetti d'imposta residenti.

In altri termini, le **ritenute applicate in uscita** dal sostituto d'imposta dovrebbero gravare non sul provento lordo percepito dal non residente, bensì **sull'importo al netto dei costi professionali** sostenuti per la produzione di quel reddito. Come detto, la controversia riguardava il caso di un istituto di credito e quindi attiene agli interessi, ma non vi è apparente ragione per escludere che lo stesso principio debba valere anche per i **pagamenti di canoni e royalties** soggette a ritenuta in uscita nello Stato della fonte.

La Corte UE ha poi disposto che **spetta al giudice nazionale** valutare, sulla base appunto del diritto nazionale, **quali siano le spese professionali** che possono essere considerate come **direttamente connesse** all'attività che ha generato il profitto imponibile nello Stato della fonte.

E proprio su questo punto si aprono **interrogativi tutt'altro che agevoli** da risolvere: **quali**

potranno essere **le spese professionali** riconoscibili come “**direttamente connesse**”? E come potrà il soggetto estero produrre allo Stato della fonte la **relativa prova** del sostenimento e della correlazione delle spese stesse? Ed ancora, potrà il sostituto d'imposta essere autorizzato ad applicare la ritenuta alla fonte su un importo del provento al netto di costi “attestati” dal soggetto estero, oppure il recupero della maggiore imposizione subita dal soggetto estero dovrà necessariamente passare attraverso **un'istanza di rimborso** per consentire un'istruttoria sulla validazione dei costi e del **rapporto di connessione** con i proventi?

Vi sono quindi **questioni pratiche molto serie** e complesse, che tuttavia non fanno venire meno l'interesse verso questo arresto giurisprudenziale che, come detto, apre scenari di rilievo sia per il **comportamento futuro** delle imprese e sia con riguardo alle **situazioni del passato**, laddove vi fosse l'opportunità di avviare **azioni di recupero** di imposte assolte all'estero – o assolte in Italia da soggetti esteri – le quali non fossero state poi recuperate in forma di credito per imposte estere secondo l'ordinamento nazionale.



OneDay Master

LA TASSAZIONE DEI “CAPITAL GAINS” ESTERI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Contraddittorio preventivo anche per l'ipoteca esattoriale

di Angelo Ginex

L'**ipoteca esattoriale** iscritta sui beni immobili del contribuente è **nulla per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale**, qualora l'Agente della riscossione **non notificchi**, prima di procedere alla predetta iscrizione, una comunicazione contenente **l'avviso che entro il termine di 30 giorni il contribuente può presentare osservazioni ed effettuare il pagamento**. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [sentenza del 22 febbraio 2017, n. 4587](#).

La controversia trae origine dalla notifica di alcune cartelle di pagamento e del successivo **avviso di iscrizione ipotecaria**, avverso i quali il contribuente proponeva **impugnazione** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che **accoglieva il ricorso** sulla base della mancata prova della notifica delle cartelle, atti prodromici alla iscrizione contestata.

L'Amministrazione finanziaria proponeva **appello** avverso la decisione dei Giudici di prime cure, cui seguiva una **rimessa della sentenza** impugnata. Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 50 D.P.R. 602/1973](#), per avere i Giudici di secondo grado ritenuto inapplicabile la norma richiamata al caso della iscrizione ipotecaria.

Occorre subito precisare che la vicenda suscita interesse in quanto è temporalmente collocata in un periodo in cui non era ancora in vigore la modifica normativa introdotta all'[articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973](#).

Nella pronuncia in rassegna, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato innanzitutto come i Giudici di seconde cure abbiano correttamente ritenuto **inapplicabile** al caso di specie l'[articolo 50](#) citato, atteso che **l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata**, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

Ciò posto, però, la Suprema Corte ha evidenziato che la censura del contribuente investe un ulteriore profilo, ovvero quello relativo alla **violazione del principio del contraddittorio**, laddove veniva contestato testualmente che *"l'Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel dovuto rispetto del principio del contraddittorio"*.

Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione, conformemente alla nota [sentenza n. 19667/2014](#), ha affermato l'esistenza di un **principio generale di ordine procedimentale** che impone, in

diretta applicazione delle garanzie derivanti dal trattato UE, che il contribuente contro il quale deve essere adottato un **provvedimento lesivo dei propri interessi** debba essere sentito e possa formulare le proprie osservazioni, a pena di nullità dell'atto emesso senza il rispetto delle predette garanzie.

Pertanto, in difetto di ciò – osserva la Suprema Corte – **è ravvisabile l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale**, da cui non può non derivare *“la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*.

Oggi, la questione non si porrebbe, atteso che l'[articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973](#), nella sua attuale formulazione, prevede che **l'Agente della riscossione sia tenuto a comunicare preventivamente al contribuente che procederà ad iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili**, concedendo al massimo un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.

In conclusione, la Suprema Corte ha **cassato la sentenza impugnata** e, decidendo nel merito, ha **accolto il ricorso introduttivo** del contribuente.

OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Modello EAS alla verifica dell'obbligo di rappresentazione

di Luca Caramaschi

Per poter applicare e mantenere le **agevolazioni** previste dall'[articolo 148 del Tuir](#) e dall'[articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#) (stiamo parlando della **decommercializzazione** dei proventi), gli **enti non commerciali di tipo associativo** non possono esimersi dal procedere alla compilazione del **modello EAS** da inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente e, successivamente, entro il **31 marzo** di ciascun anno in relazione alle **modifiche** intervenute nel periodo d'imposta precedente.

Soprattutto per quanti sono obbligati alla compilazione del modello EAS nella sua **versione integrale**, particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la **rappresentazione** di un nuovo modello, pena la **decadenza** dalle sopra richiamate agevolazioni.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano infatti che lo stesso “*deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)*”.

In proposito occorre rilevare che vi sono **modifiche** ritenute “**fisiologiche**” per le quali non si è tenuti alla rappresentazione del **modello EAS** e **modifiche** che, al contrario, **necessitano di essere comunicate** all'Amministrazione finanziaria. A tal riguardo le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la [risoluzione 125/E/2010](#), l'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che anche la variazione dei **dati identificativi** dell'ente o del suo **legale rappresentante** non necessitano la rappresentazione del modello EAS, posto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.

Vediamo quindi, richiamando le situazioni menzionate dalle istruzioni alla compilazione del modello, quali sono le situazioni per le quali è richiesta o meno la sua **rappresentazione** telematica.

-

Attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (punti 20 e 21)

Con riferimento alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del **modello EAS** occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di rappresentazione del modello la sola **variazione** degli **"importi"** e non anche delle **altre informazioni** richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di **ripresentazione** del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo **"qualitativo"**.

Nella tabella che segue si propongono le differenti **soluzioni** che possono verificarsi in concreto con riferimento alla compilazione del punto 20 (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati da indicare al punto 21).

Caso	Obbligo di rappresentazione del modello
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 20.000 a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo di modifica in euro 25.000	NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000	SÌ
Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	SÌ
-	

Organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33)

Anche per le informazioni da evidenziare nel punto 33 occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la rappresentazione del **modello EAS** solo nei casi di modifica delle **informazioni qualitative** da un esercizio all'altro. Al contrario, la modifica del **numero** e della **durata** delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni. Si vedano anche per questa ipotesi alcune soluzioni operative.

Caso	Obbligo di rappresentazione del modello
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro	NO

10.000,00 e nell'esercizio successivo nella medesima manifestazioni di uguale durata ha ricavato fondi per euro 13.000

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10.000,00 e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna introitando fondi per euro 15.000

NO

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo

SÌ

Entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo (punti 23 e 24)

Le informazioni richieste ai punti 23) e 24) del modello, per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all'altro. Appare quindi quanto mai opportuna l'affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del **modello EAS** per la quale le **variazioni** intervenute nei predetti punti **non assumono rilevanza ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello**. Va peraltro osservato come l'ipotesi di "esonero" dall'obbligo di comunicare la modifica relativa al punto 24), e cioè il "**numero degli associati dell'ente**" abbia risolto all'origine una questione legata al momento di individuazione del dato da inserire nel modello, che in altro modo sarebbe stata di difficile soluzione. Le istruzioni alla compilazione del predetto rigo, infatti, richiedono di indicare il numero degli associati dell'ente "**con riferimento alla data di presentazione del modello**" quando, invece, in quasi tutti gli altri punti, si richiede di indicare il dato "**con riferimento all'ultimo esercizio chiuso**". Tale discrasia è stata risolta dall'Agenzia delle Entrate che con la [circolare 45/E/2009](#) ha ricondotto il momento di individuazione del dato "**all'ultimo esercizio chiuso**" anche con riferimento al numero degli associati.

Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31)

Infine, le istruzioni citano le informazioni contenute nei punti 30) e 31) del modello EAS. Per queste **nessuna rilevanza** assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di rappresentazione del **modello EAS**.

In considerazione della precisa elencazione fornita dalle istruzioni alla compilazione del modello, e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle modificazioni "anagrafiche" dei dati relativi all'ente e ai suoi rappresentanti, è quindi da ritenere che le **variazioni** intervenute **in un qualunque altro dei 38 punti che compongono il modello EAS** (ad eccezione dei due punti che rappresentano delle "dichiarazioni" del contribuente e cioè i punti 1 e 38) richiedono la **rappresentazione** dello stesso per mantenere il diritto – fatto salvo il rispetto delle altre condizioni richieste dal legislatore fiscale (vedi rispetto delle clausole statutarie) – di applicare le agevolazioni previste dall'[articolo 148 del Tuir](#) e dall'[articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#).

